



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)

TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570

C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404

<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

SETTORE TECNICO, TERRITORIO, CULTURA, TURISMO, SPORT

**COPIA DI ORDINANZA
N. 52/2026 del 11/06/2026**

Oggetto: VIA DI MEZZO 48/50 : ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER SMONTAGGIO GRU IL GIORNO 16/06/2026 ALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00 E DIVIETO DI TRANSITO DA STRADA PROVINCIALE 258 A VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota pervenuta a questo Ente con protocollo n. 7512 del 15/05/2026 da parte del signor Morelli Cristian per conto della ditta Gruppo Facchini Città con sede in Rimini (RN) in via Estonia n.32, P.I. 02280750403, con la quale si richiede l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in Via di Mezzo 48/50 per un totale di mq 35 (mt 10,00 x 3,5) come da planimetria allegata il giorno martedì 16/06/2026 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 per montaggio gru .

RITENUTO opportuno adottare il presente provvedimento per permettere l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

VISTI gli artt. 7, 21 e 159 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e i relativi articoli del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

- **l'istituzione di divieto di sosta con rimozione**, nel tratto di strada di Via di Mezzo comprendente la strada provinciale 258 a Via G. Di Vittorio , come da planimetria allegata,
- **l'istituzione temporanea di doppio senso** lungo via Via Di Mezzo nel tratto di strada compreso da via SP258 all'incrocio con Via del Vecchio Ghetto

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del giorno martedì 16/06/2026 al fine di consentire il montaggio della gru del cantiere nell'ambito dei lavori, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'area concessa dovrà essere delimitata in modo tale da garantire, sul lato opposto della corte, un passaggio pedonale libero di larghezza non inferiore a 1,50 metri. Tale percorso dovrà essere adeguatamente transennato e mantenuto costantemente fruibile per il transito dei pedoni. Dovrà essere inoltre sempre garantito l'accesso e il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza, senza alcuna limitazione o impedimento.
2. la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a installare, a proprie spese, l'opportuna segnaletica temporanea stradale e di cantiere e dovranno porre in atto tutte le misure idonee a garantire la pubblica sicurezza e incolumità rispettando le prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada e degli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione;
3. la ditta dovrà collocare opportuna segnaletica di preavviso di divieto di sosta conseguente e doppio senso , a quanto disposto con la presente ordinanza tenendo conto di posizionare la predetta segnaletica **almeno 72 ore prima dell'inizio dei lavori** ;
4. il transito e l'occupazione di suolo pubblico da parte dei mezzi della ditta deve essere effettuata senza arrecare intralcio o pericolo alcuno alla circolazione, così come prescritto dalla legislazione vigente;
5. il richiedente adotterà tutte quelle precauzioni necessarie per garantire il buon andamento della attività al fine di evitare danni a terzi;
6. il richiedente dovrà adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.;
7. con l'attivazione della presente ordinanza, il responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori citati in premessa è indicato come unico responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando l'Ente Scrivente ed i propri funzionari da qualsiasi controversia, anche giudiziaria;
8. la ditta dovrà comunicare alla Polizia Locale tramite pec all'indirizzo pm.valmarecchia@legalmail.it almeno 72 ore prima della validità dell'ordinanza, l'avvenuta messa in opera di tutta la segnaletica prevista ai punti precedenti per la verifica del rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento attuativo;
9. ulteriori modifiche al sistema di circolazione che dovessero apportarsi e non previste dalla presente ordinanza, saranno predisposte all'occorrenza dal settore tecnico;

La ditta esecutrice si rende responsabile civilmente e penalmente per ogni e qualsiasi danno potesse derivare a persone e cose in dipendenza dei lavori e dell'occupazione di suolo pubblico di cui trattasi.

Il personale della Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Restano valide tutte le Ordinanze non espressamente in contrasto con la presente.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Tecnico e Cultura Ing. Marino Pompili.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Bologna.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n. 495/1992 e s.m.i..

AUTORIZZA

Il signor Morelli Cristiani per conto della ditta Gruppo Facchini Città con sede in Rimini (RN) in via Estonia n.32, P.I. 02280750403 , all'occupazione del suolo pubblico per mq 35 (mt 10,00 x 3,5) come da planimetria allegata il **giorno martedì 16/06/2026**

La presente autorizzazione è accordata ai sensi delle norme contenute nel "Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (in particolare degli articoli 53, 54, 55 e 56), e sulla base di quanto espresso in narrativa, previo pagamento della marca da bollo da 16,00 euro da apporre alla seguente autorizzazione, previo pagamento del relativo canone da 41,00 euro come da bollettino in allegato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in caso di necessità le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte e i mezzi spostati ;
2. sia sempre garantito il rispetto del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose per tutto il periodo di durata del cantiere;
3. sia sempre garantito il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione) salvaguardando con i necessari accorgimenti la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada, dei pedoni, dei veicoli e dei mezzi di emergenza in transito;
4. l'esecutore dell'occupazione deve adottare tutte le misure atte a garantire la pubblica sicurezza;
5. l'esecutore dell'occupazione deve adottare tutte quelle precauzioni necessarie per garantire il buon andamento dell'attività al fine di evitare danni a terzi;
6. l'esecutore dell'occupazione deve adoperarsi per evitare l'imbrattamento o il danneggiamento del suolo pubblico occupato e dovrà impegnarsi fin d'ora a eseguire i ripristini ai manufatti stradali, alla segnaletica verticale, all'illuminazione pubblica, ai corpi illuminanti e a quant'altro dovesse deteriorarsi a seguito del transito e dell'occupazione da parte dei veicoli;
7. l'esecutore l'occupazione deve adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
8. sia a carico dell'esecutore l'occupazione la messa a dimora di opportuna


- segnaletica stradale di divieto di sosta e quanto altro necessario;
9. è facoltà del Comune imporre nuove prescrizioni per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse;
 10. l'autorizzazione è accordata con l'obbligo dell'esecutore l'occupazione di mantenere in condizione d'ordine e pulizia il suolo occupato riparando eventuali danni derivanti dall'occupazione, previo accertamento eseguito dal locale Ufficio Tecnico.
 11. Il presente provvedimento è valido solo per il periodo sopra indicato e potrà essere revocato in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, inosservanza alle prescrizioni suddette o motivata richiesta del Prefetto;
 12. resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Copia della presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web di questo Comune.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna competenza e conoscenza, a:

1. il richiedente Morelli Cristian per Gruppo Facchini Città
pec: info@pec.grupprofacchinirimini.it
2. Stazione Carabinieri di Villa Verucchio
pec: trn21663@pec.carabinieri.it;
3. Comando Polizia Locale Unione Valmarecchia
pec: pm.valmarecchia@legalmail.it;
4. Ufficio Tarsu-Tares, Settore Finanziario, Comune di Verucchio.

In allegato planimetria



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE TECNICO, TERRITORIO, CULTURA,
TURISMO, SPORT
f.to f.to POMPILI MARINO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005